

ASSOCIAZIONE CULTURALE "GRAZIA DELEDDA" APS

Via dei Laghi n° 11 – 00043 Ciampino (Roma)

Tel. 06 7960445 – Cell. 335 7968089

C.F. 90057630585



direttivo@pec.graziadeleddaciampino.it



STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE

A norma dell'articolo n. 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36-37-38 del Codice Civile, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di associazionismo senza scopo di lucro, è costituita l'**Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Ricreativa che prende il nome di "Associazione Culturale Grazia Deledda" APS.**

L'associazione ha sede legale in **Ciampino (RM) in Via dei Laghi 11.**

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha natura giuridica di "Associazione non riconosciuta".

L'Associazione è regolata dal presente statuto, dalla normativa di cui alla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7 – Regione Autonoma della Sardegna, dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore (codice terzo settore). Per quanto non previsto dal Codice del terzo settore si applicano, in quanto compatibili con esso, le disposizioni del codice civile e le relative norme di attuazione.

L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui ai successivi articoli 4 e 5.

ART.2

ADESIONE ALLA FASI

Pur conservando la propria autonomia ed indipendenza amministrativa il circolo agisce in stretta collaborazione ed unità d'intenti con la FASI (Federazione Associazioni Sardi in Italia), alla quale aderisce formalmente.

ART. 3

DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE.

L'Associazione di promozione sociale "Associazione culturale Grazia Deledda" APS è un ente di diritto privato, costituito per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale previste nell'art. 5, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 5

FINALITA'/ATTIVITA'DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Culturale Grazia Deledda è apartitica e persegue le sue finalità per mezzo delle seguenti azioni:

- a) svolgere attività di acquisto collettivo di beni, con rivendita dei medesimi ai soli Soci, senza alcun fine di lucro, costituendosi a tal fine come Gruppo di Acquisto Solidale, ai sensi della normativa vigente (art. 1, commi 266 e 267 della legge n. 244/2007, e dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 633/1972);
- b) riunire i sardi e gli amici dei sardi, per rinsaldare i vincoli di solidarietà fra i corregionali e per tenere vivi i legami affettivi con la Sardegna; per concorrere alla tutela, al potenziamento ed alla propagazione dei valori sociali, morali, artistici, culturali ed economici dell'isola madre; per creare rapporti di amicizia e di collaborazione leale fra i soci nel perseguimento dei fini comuni;
- c) attuare una concreta, reale, valida assistenza sociale e morale a favore dei sardi e degli emigrati sardi e loro famiglie che transitano per il territorio dando loro quel possibile aiuto necessario a contribuire a risolvere i problemi e le difficoltà che si dovessero presentare nel corso della permanenza;
- d) organizzare manifestazioni sarde a carattere culturale, ricreativo, morale folcloristico oltre esposizioni, mostre, rassegne, conferenze, convegni, spettacoli e manifestazioni in genere;
- e) promuovere attività sportive che giovino nell'interesse comune ad elevare i valori morali degli associati in sane competizioni;
- f) organizzare tutte quelle forme di assistenza sociale e morale quali colonie per bambini, soggiorni per adolescenti ed anziani, viaggi collettivi in Sardegna e altrove, pratiche sociali;
- g) intensificare i rapporti con la Regione Sardegna, stabilire e coltivare relazioni con Enti, Associazioni ed Organizzazioni Nazionali ed Estere aventi finalità simili od affini alle proprie, la cui cooperazione sia utile per il raggiungimento dei fini sociali;
- h) organizzare la propria sede anche ad uso di circolo, la cui attività sarà disciplinata dal regolamento interno. Il circolo avrà finalità culturali, ricreative, sportive e funzionerà principalmente quale centro di riunione per i soci e famiglie, per i conterranei che transitano nel territorio comprensoriale e per gli ospiti in modo che tutti possono conoscersi e frequentarsi.

ART. 6

I SOCI

L'Associazione è aperta a tutte le persone, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono in:

- a) Soci ordinari. Si considerano tali tutti i soci che:
 - 1) siano nati in Sardegna, abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;

- 2) I figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
- b) Soci fondatori: sono quelli che hanno fondato l'Associazione e come tali sono elencati nell'atto costitutivo;
- c) Soci onorari e benemeriti. In particolare:
 - 1) I soci onorari sono le personalità sarde e non sarde che hanno dato speciale lustro alla Sardegna e che la onorino particolarmente con le opere. Sono soci onorari di diritto il Presidente della Giunta Regionale Sarda, il Presidente del Consiglio Regionale e tutti gli onorevoli Assessori Regionali. I soci onorari sono dispensati dal versamento delle quote sociali.
 - 2) I soci benemeriti sono Enti, Associazioni, Persone che affianchino l'attività dell'Associazione e che, con particolari prestazioni, apportino considerevoli contributi alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione.
- d) Soci sostenitori. Tale qualifica è attribuita a colui che, pur non avendo origine sarda, condivide gli scopi dell'Associazione e manifesta senso di vicinanza e di amicizia ai valori dell'Associazione e della Sardegna in generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 della Legge della Regione Autonoma della Sardegna 15 gennaio 1991 n. 7 e dal DPGR 191/91.

Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a 7. Il numero massimo dei soci è illimitato.

ART. 7

MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, accompagnata da un documento di identità in corso di validità.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 8

PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, sentito il parere del collegio dei Probiviri:

- a) Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- c) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) Per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per tre anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota associativa versata è intrasmissibile.

ART. 9

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI E SOSTENITORI

I soci Ordinari e Sostenitori hanno diritto:

- a) A partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) Ad accedere alle cariche associative;
- d) A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

I soci Ordinari e Sostenitori sono tenuti:

- a) Ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) A frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- d) A versare la quota associativa annuale;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

ART. 10

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALTRI SOCI

I soci fondatori e onorari hanno gli stessi diritti doveri dei soci ordinari fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 della Legge della Regione Autonoma della Sardegna 15 gennaio 1991 n. 7.

I soci benemeriti hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari escluso il diritto di voto all'Assemblea;

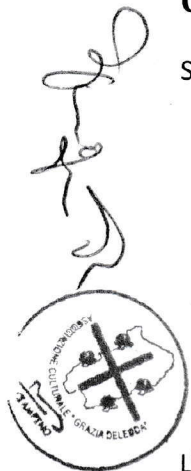
ART. 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente dell'Associazione;
- c) Il Vice-Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Consiglio Direttivo, o Consiglio di Amministrazione o Comitato Esecutivo (Consiglieri);
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) Il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata



a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutti i membri degli Organi dell'Associazione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi, e deve essere garantita la pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche rappresentative e amministrative, nella composizione delle quali nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore a 1/3. Al fine di evitare l'accentramento di nomine e incarichi in capo alle stesse persone e/o componenti della stessa famiglia e il conferimento di eventuali incarichi (retribuiti) a componenti il proprio nucleo familiare, deve essere esclusa la compresenza tra coniugi, parenti e affini, fino al 2° grado, all'interno di un Organo e in più Organismi di governo e di controllo, nonché tra la carica di membro del Collegio dei Probiviri e altra carica sociale.

Alla elezione degli organi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

La delega non può essere attribuita a componenti degli Organi dell'Associazione (art. 2372 Codice Civile).

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza la vita dell'associazione ed in particolare:

- a) Approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) Elegge il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri fino all'entrata in vigore della norma sul suffragio elettorale diretto;
- c) Delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- d) Delibera in seconda istanza sulla ammissione dei soci;
- e) Delibera sulla esclusione dei soci, sentito il parere del collegio dei Probiviri;
- f) Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle modifiche dello Statuto;
- b) ~~Sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.~~

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, anche via email, da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni (ridotti a tre giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorse 6 ore (ridotti a 3 ore in caso di convocazione urgente) dalla

prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 14

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, con all'ordine del giorno la modifica dello statuto, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio richiede sempre la partecipazione in proprio o per delega di almeno ¾ dei soci.

Le modifiche dello statuto necessarie per il suo adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore sono adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria (art. 101, comma 2, d.lgs. 117(2017).

ART. 15

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per:

- a) Le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto per la quale è richiesta in prima convocazione la maggioranza del 50% degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione la maggioranza dei votanti, e la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per i quali è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da sette a dieci membri, eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- c) Curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- d) Predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei so, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- g) Dare attuazione all'art. 14 del D. Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nel caso in cui l'Associazione raggiunga il volume delle Entrate ivi previsto;
- h) Dare corso a tutti degli adempimenti prescritti con riferimento al Registro unico nazionale del terzo settore, quali l'iscrizione dell'Associazione, il deposito del bilancio, l'inserimento delle informazioni riguardanti il Consiglio Direttivo previste in particolare nell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche via email, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

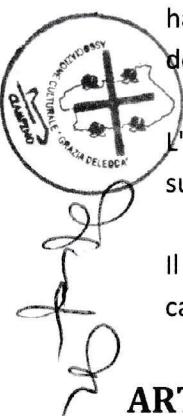
L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti. Egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.



In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, il Presidente uscente, entro 20 giorni, avrà cura di passare le consegne di tutti gli atti e di tutti i beni, riferiti all'Associazione, ai neoeletti.

ART. 19

LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del collegio dei probiviri;
- e) Il libro giornale della contabilità sociale;
- f) Il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

ART. 20

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 21

IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente, se delegato dal Presidente, e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

ART. 22

IL TESORIERE

Egli è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, è responsabile, insieme al Presidente, della consistenza di cassa, ha la firma congiunta in banca insieme al Presidente, deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione per lo svolgimento dell'attività sociale e del funzionamento.

ART. 23

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrebbe insorgere fra i soci. Esprime un suo parere consultivo circa la sospensione, l'espulsione o la radiazione di un Socio.

Nel caso di giudizio su coniuge, parenti o congiunti fino al secondo grado il Proboviro interessato non partecipa all'esame e giudizio del caso.

Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 24

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Con riferimento alle cause di incompatibilità ai componenti del collegio si applica l'art. 2399 del codice civile.

Nel caso in cui l'Associazione si trovi in presenza dei presupposti previsti dagli articoli 30 o 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la composizione dell'Organo di Controllo è quella prevista dalle norme sopra richiamate, e la nomina viene effettuata nel rispetto degli art. 2399 e 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori svolge i compiti stabiliti nell'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

IL Collegio in particolare ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Tesoriere. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i Revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ART. 25

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione. È vietata la corresponsione ai componenti degli organi dell'Associazione, nonché ai loro familiari fino al 2° grado di parentela, anche in forma indiretta, di qualsiasi tipo di compenso e/o emolumento derivante da fondi regionali o di altri soggetti pubblici e privati, salvo si tratti di compensi per attività lavorativa, regolata da apposito contratto, in favore dell'Associazione.

ART. 26

PROCEDIMENTO ELETTORALE.

Il rinnovo della carica di Presidente, dei Componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, successivamente a quelle attualmente in essere, avviene mediante

suffragio elettorale diretto, al quale partecipano personalmente, senza possibilità di delega, tutti i soci aventi diritto di voto.

Il procedimento elettorale deve concludersi entro sei mesi dal suo avvio.

L'indizione delle elezioni deve essere comunicata dal Presidente all'Amministrazione Regionale con un preavviso di almeno due mesi dalla data fissata per lo svolgimento.

Ciascun elettore, con riferimento alla elezione degli organi collegiali, può esprimere un numero di preferenze pari al 50% arrotondato per eccesso del numero dei componenti da eleggere.

Il Presidente convoca una Assemblea dei soci pre-elettorale, almeno due mesi prima della naturale scadenza del Consiglio Direttivo o entro due mesi dalla sua cessazione per qualsivoglia altra causa.

L'Assemblea pre-elettorale nomina la Commissione Elettorale composta da tre membri, da individuare fra i soci.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- fissa la data delle elezioni;
- raccoglie le candidature entro e non oltre 10 giorni dalla data fissata per le elezioni. Nel caso in cui le candidature per il rinnovo del Consiglio direttivo non raggiungano il numero massimo di 10 nominativi ma superino il numero minimo di 7, come previsto dal precedente art. 16, si procede comunque all'espletamento delle votazioni; in caso contrario e nel caso in cui non si raggiunga un numero corrispondente al numero dei componenti da eleggere per le candidature degli altri organi collegiali si procede alla riapertura dei termini per l'acquisizione di altre candidature;
- verifica il possesso dei requisiti dei candidati, pubblica presso la sede del circolo e comunica agli iscritti gli elenchi nominativi dei candidati;
- provvede alla verifica e alla convalida della lista degli elettori;
- predispone uno o più seggi e sovrintende alle operazioni per le votazioni;
- procede, in seduta aperta al pubblico, allo scrutinio dei voti, ne pubblica le risultanze presso la sede del circolo e dà comunicazione dell'esito al Presidente del Consiglio Direttivo uscente, consegnando la documentazione relativa al procedimento elettorale.

Il consiglio direttivo neo eletto viene convocato, entro 20 giorni dal ricevimento dell'esito delle votazioni, dal Presidente neo eletto per il conferimento degli incarichi previsti, di competenza del Consiglio Direttivo e il passaggio delle consegne dalla vecchia alla nuova gestione del quale deve essere fatto apposito verbale.

Il Presidente, il Tesoriere e il Segretario uscenti sono tenuti a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi Presidente, Tesoriere e Segretario, entro venti (20) giorni dalla riunione di cui al precedente comma.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere firmato e portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 27

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile e da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) Da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) Dai contributi dei propri soci;
- c) Da contributi anche pubblici, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- d) Da contributi derivanti da convenzioni;

- e) Da contributi da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- f) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, come disposto dall'art. 8, comma 2, del D.lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 28

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i dieci giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché secondo le indicazioni della Regione Autonoma Sardegna.

In presenza dei presupposti previsti dall'art 14 del Decreto Legislativo 117/2017 viene redatto altresì il bilancio sociale.

ART. 29

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che deve nominare contestualmente uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di estinzione, cessazione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, se costituito, e salva diversa destinazione imposta da legge, ad altro/altri enti del Terzo settore avente finalità analoghe a quelle dell'Associazione, previa deliberazione della Assemblea Straordinaria dell'Associazione (art. 9 D.lgs. 117/2017).

ART. 30

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore, approvato con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché nel codice civile e nelle relative disposizioni di attuazione, in quanto con esso compatibili.

ART. 31

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore con la sottoscrizione del Presidente dell'associazione e del Segretario e



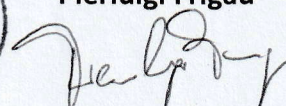
il suo inserimento nel registro dei verbali.

Modificato e approvato dall'Assemblea dei Soci in data 07/06/2019

Il Segretario
Demetrio Marongiu



Il Presidente
Pierluigi Frigau



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Albano Laziale
N. 1024
Serie 3
Data 10.06.2019
REGISTRATO CON EURO
.....
IL DIRIGENTE

